

ACCORDO
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
E
L'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI CON-
SIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
E SEZIONE TERRITORIALE DI FERRARA

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito "Univer-
sità"), C.F. 80007370382, con sede legale in Ferrara, CAP 44121,
Via Ariosto 35, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentata dalla Ma-
gnifica Rettrice pro tempore, Prof. ssa Laura Ramaciotti

E

l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna, (di seguito UICI) C.F. 92046200371 con
sede in via dell'Oro n. 1, CAP – 40124 Bologna, rappresentata dal
Presidente, Sig. Marco Trombini

e

l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Sezione territoriale
di Ferrara, C.F. 80013560380 con sede in via Cittadella n. 51,
44121 Ferrara, rappresentata dalla Presidente dott.ssa Alessandra
Mambelli di seguito brevemente denominata "UICI";

premesso che l'Università

- con riferimento alla legge 28 gennaio 1999, n. 17 "Integra-
zione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handi-
cappate", garantisce il sostegno agli studenti e alle studentesse
con disabilità iscritti/e ai corsi di studio attraverso azioni e progetti
di supporto al corretto svolgimento del percorso di studi e al suc-
cessivo inserimento nel mondo del lavoro, nella valorizzazione
delle competenze acquisite;
- con riferimento alla legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il di-
ritto al lavoro dei disabili" garantisce al personale tecnico-ammini-
strativo e docente con disabilità azioni e progetti di supporto

all'attività lavorativa e di ricerca nella valorizzazione delle differenze;

- promuove, ai sensi del proprio Statuto, la qualità della vita universitaria per la sua Comunità, con particolare riguardo: alle condizioni di lavoro e di studio, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al benessere fisico, mentale e sociale nello svolgimento delle attività, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla piena inclusione delle persone con disabilità, al superamento di ogni tipo di barriera, al sostegno di attività culturali, sportive e ricreative;
- ha interesse a sviluppare e qualificare i servizi rivolti alla comunità universitaria non vedente e ipovedente, anche attraverso collaborazioni con soggetti pubblici e privati operanti nel settore

premesse inoltre che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

- è ente morale di natura associativa istituito con regio decreto n. 1789 del 29 luglio 1923, ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, iscritta nel Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno;
- è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) assume la denominazione di "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS APS" (acronimo UICI). A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii. l'UICI assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ente del Terzo Settore - Associazione di promozione sociale" (acronimi ETS APS) in luogo di quella indicata in precedenza, che ha come scopo fondamentale statutario l'integrazione delle persone con disabilità visiva nella società, anche mediante convenzione con enti pubblici e privati

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

Scopo del presente Protocollo d'intesa è la possibilità di attivare - nel rispetto della normativa vigente, delle rispettive attribuzioni di legge dei soggetti firmatari e nei limiti delle risorse disponibili - una collaborazione volta a migliorare le condizioni di studio e di lavoro della comunità universitaria con disabilità visiva.

Tale progettazione dovrà favorire l'attività di studio o di lavoro e di integrazione socio culturale delle persone con disabilità visive in ambito universitario con attività di formazione/informazione a proposito della disabilità in genere e della disabilità visiva in particolare, includendo approfondimenti sulla cultura della disabilità, sui percorsi di integrazione, sui processi di autoconsapevolezza e di partecipazione delle persone disabili a tutti i livelli della vita sociale

ARTICOLO 3 - IMPEGNI DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e Sezione territoriale di Ferrara, ognuna nel rispetto del proprio statuto e delle leggi nazionali e nei limiti delle proprie possibilità operative ed economiche, si impegnano rispettivamente in ambito regionale ed in ambito provinciale a perseguire, secondo specifici progetti concordati con l'Università, le seguenti finalità:

- conoscenza della scrittura dattilo e Braille, conoscenza della strumentazione informatica e degli altri strumenti tiflodidattici;
- formazione dei docenti e degli operatori e dei tutor specializzati alla pari interessati alle problematiche relative alle disabilità visive;

- diffusione dell'informazione sui servizi, le attività e le iniziative promosse dall'Università;
- distribuzione gratuita del "Libro Parlato"
- sviluppo, congiuntamente all'Università, di percorsi di orientamento alla scelta universitaria per studenti e studentesse con disabilità visive;
- organizzazione, congiuntamente all' Università di incontri funzionali all'orientamento professionale per studenti e studentesse, laureandi e neolaureati con disabilità visive dell'Ateneo di Ferrara.
- presentazione, congiuntamente all'Università, di corsi di orientamento e mobilità e di autonomia personale, atti a favorire la formazione integrata e integrale del futuro cittadino/professionista.

ARTICOLO 4 - IMPEGNI DELL'UNIVERSITÀ

L'Università, nel rispetto del proprio Statuto, dei propri regolamenti, nonché delle leggi nazionali vigenti, si impegna, tramite il Coordinamento Politiche di inclusione, nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, a:

- diffondere, presso la comunità universitaria con disabilità visive, informazione sulle attività e le iniziative promosse dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti;
- sviluppare, congiuntamente all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, percorsi di orientamento alla scelta universitaria per studenti e studentesse con disabilità visive;
- organizzare, congiuntamente all' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, incontri funzionali all'orientamento professionale per studenti con disabilità visive, laureandi e neolaureati dell'Ateneo di Ferrara;
- presentare, e possibilmente realizzare, corsi di orientamento e mobilità e di autonomia personale, atti a favorire la formazione integrata ed integrale del futuro cittadino/professionista.

ARTICOLO 5 – ATTUAZIONE ATTIVITA'

Per l'attuazione delle finalità e delle attività sopra indicate, le Parti contraenti possono definire ulteriori obiettivi di interesse comune tramite scambio di corrispondenza in cui saranno definiti:

- l'obiettivo specifico della collaborazione;
- le forme di collaborazione per la sua realizzazione;
- le modalità e i tempi per la sua realizzazione;
- gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 6 – REFERENTI

L'Università indica quale referente della presente convenzione

- Roberta Pancaldi, inclusione@unife.it
- UICI indica quale referente del presente convenzione Mambelli Alessandra, recapito e-mail uicfe@uici.it
- che congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti tramite la sottoscrizione degli accordi attuativi e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto.

ARTICOLO 7 – DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Il presente Accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

ARTICOLO 8 - ONERI ECONOMICI

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le Parti.

ARTICOLO 9 - COPERTURE ASSICURATIVE E SICUREZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- a) il personale universitario e gli studenti e le studentesse autorizzati a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- b) Il personale di UICI autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- c) le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. Le Parti si impegnano altresì a fornire ai partecipanti ai singoli progetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, ai sensi degli art. 17 e 28 del D.Lgs 81/2008 s.m.i..

ARTICOLO 10 - Trattamento dei dati personali

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Accordo.

ARTICOLO 11 - UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI

La collaborazione di cui al presente accordo d'intesa non conferisce alle Parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra Parte.

L'eventuale utilizzo è consentito, previo accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

ARTICOLO 12 - RISPETTO DELLE NORME IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

a) del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei

dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;

b) delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

ARTICOLO 13 - FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione,

esecuzione e risoluzione del presente atto, sarà competente il foro di Ferrara in via esclusiva.

ARTICOLO 14 - REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo di intesa, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.


L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Ferrara.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

LA RETTRICE (prof. ssa Laura Ramaciotti)

Firmato



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Il Presidente (sig. Marco Trombini)

Firmato



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

SEZIONE TERRITORIALE DI FERRARA

Il Presidente (dott.ssa Alessandra Mambelli)

Firmato

